

WEBINAR

**«LAVORI PUBBLICI E DL SEMPLIFICAZIONI N. 76/2020: LE
PRINCIPALI NOVITÀ dopo LA CONVERSIONE IN LEGGE»**

Legge 11 settembre 2020, n. 120, di conversione del Decreto 16 luglio 2020, **n. 76**, recante “*Misure urgenti per la semplificazione e l'innovazione digitale*” (entrato in vigore 17 luglio u.s.)

(Pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale, Serie Generale n.228 del 14-09-2020 - Suppl. Ordinario n. 33, la legge è entrata in vigore il **15 settembre u.s.**)

Parte I: «NOVITÀ IN TEMA DI PROCEDURE DI GARA E RICORSI GIURISDIZIONALI»

Focus su:

- 1) Affidamenti «Sotto-soglia» (art. 1)*
- 2) Affidamenti «Sopra-soglia» (art 2)*
- 3) Ricorsi giurisdizionali e appalti pubblici (art. 4)*
- 4) Ricostruzione pubblica Post-Terremoto Centro-Italia 2016 (artt. 11 e 11-bis)*

LE PROCEDURE «DEROGATORIE» PER IL «SOTTO-SOGLIA»:

1) LA FINALITÀ

*Al fine di **incentivare gli investimenti pubblici** nel settore delle infrastrutture e dei servizi pubblici, nonché al fine di far fronte alle **ricadute economiche negative** a seguito delle misure di contenimento e dell'emergenza sanitaria globale del **COVID-19**.*

2) LA NATURA «A TEMPO» DELLE DEROGHE

*A condizione che la determina a contrarre o altro atto di avvio del procedimento equivalente sia adottato entro **il 31 dicembre 2021 (termine fissato inizialmente, dal decreto, al 31 luglio 2021)**.*

N. B. Ai fini dell'applicazione di tali misure, non sarà dirimente il momento della indizione della gara, bensì un atto amministrativo di tipo programmatico, con efficacia interna, rilevante solo ai fini del procedimento formativo della volontà del committente pubblico e **soltanto “prodromico” alla successiva adozione**, da parte della PA, **del bando, dell'avviso o della lettera di invito**, che rendono conoscibile al mercato la determinazione della volontà pubblica di addivenire alla stipula di un contratto. **Ciò significa, pertanto, che, rispetto al termine massimo indicato (31 dicembre 2021), in realtà, il regime derogatorio beneficerà di fatto di un notevole “CD EFFETTO TRASCINAMENTO”.**

LE PROCEDURE «DEROGATORIE» PER IL «SOTTO-SOGLIA»:

3) LA RESPONSABILITÀ ERARIALE

In tutti i casi, salve le ipotesi in cui la procedura sia sospesa per effetto di provvedimenti dell'autorità giudiziaria, l'aggiudicazione o l'individuazione definitiva del contraente avviene entro il termine di **2 mesi** dalla data di adozione dell'atto di avvio del procedimento (in caso di **affidamento diretto**), aumentati a **4 mesi** in caso di **procedura negoziata**.

Il mancato rispetto di tale termine, nonché la mancata tempestiva stipulazione del contratto o anche il tardivo avvio dell'esecuzione, **possono essere valutati ai fini della responsabilità erariale del RUP**; se invece il ritardo è imputabile all'operatore, **ciò costituisce causa di esclusione dalla procedura o di risoluzione del contratto per inadempimento, dichiarata, senza indugio, dalla stazione appaltante e operante di diritto**.

Come cambiano gli affidamenti «sotto-soglia»? (Articolo 1)

- Le stazioni appaltanti, **in deroga agli artt. 36 e 157 del Codice dei contratti pubblici**, procedono con le seguenti modalità:
 1. **fino a 150 mila euro**, mediante **affidamento diretto**, che può avvenire anche con determina a contrarre o atto equivalente;
 2. **da 150 a 350 mila euro**, mediante procedura **negoziata senza bando** con invito a **5** operatori, ove esistenti;
 3. **da 350 mila a 1 milione euro**, mediante procedura **negoziata senza bando** con invito a **10** operatori, ove esistenti;
 4. **sopra 1 milione e fino a soglia comunitaria (5, 3 mln)**, mediante procedura **negoziata senza bando** con invito a **15** operatori, ove esistenti.

Art. 36 del Codice

Salva la possibilità di ricorrere alle procedure ordinarie, le stazioni appaltanti procedono secondo le seguenti modalità:

- **fino a 40 mila euro, affidamento diretto**, anche senza previa consultazione di due o più operatori economici;
- **da 40 a 150 mila euro, affidamento diretto** previa valutazione di 3 preventivi, ove esistenti;
- **da 150 a 350 mila euro, procedure negoziate** senza bando con invito ad almeno **10 operatori** economici, ove esistenti;
- **da 350 mila ad 1 milione di euro, procedure negoziate** senza bando con invito ad almeno **15 operatori** economici, ove esistenti;
- **sopra 1 milione di euro**, obbligo di ricorrere alla **procedura aperta**.

I PRIMI DUBBI APPLICATIVI:

- 1) Si possono usare le **procedure ordinarie fino al 31 dicembre 2021?**
- 2) Si possono usare le **procedure ex art. 36** del Codice fino al 31 dicembre 2021?
- 3) Gli **affidamenti diretti**: venuta meno la dizione, prevista dal Codice fino a 40 mila euro, «anche senza previa consultazione di due o più operatori», cosa cambia?

LE ULTERIORI DEROGHE

- Non viene richiesta la **garanzia provvisoria**, salvo che, in considerazione della tipologia e specificità della singola procedura, ricorrano particolari esigenze che ne giustifichino la richiesta, condizioni, queste, che l'amministrazione deve indicare nell'avviso di indizione della gara o in altro atto equivalente; nel caso in cui sia comunque richiesta, il relativo ammontare è dimezzato rispetto a quanto previsto "ordinariamente" dal Codice, all'articolo 93.
- La selezione degli operatori da invitare alla procedure negoziate deve avvenire nel rispetto di un criterio di **rotazione** degli inviti, che tenga conto anche **di una diversa dislocazione territoriale delle imprese**, individuati in base ad indagini di mercato o tramite elenchi di operatori economici.
- In tali casi, l'avviso sui risultati della procedura di affidamento dovrà contenere anche **l'indicazione dei soggetti invitati**.
- Quest'ultimo obbligo di post-informazione, **in fase di conversione**, è stato escluso per gli affidamenti inferiori a 40 mila euro; sempre per gli affidamenti che rientrano in tale fascia di importo, è venuto meno, questa volta "a regime" - ossia con una modifica che interviene direttamente sul Codice, all'art. 36 - l'obbligo di pubblicare i risultati delle stesse procedure.

PUBBLICITÀ E TRASPARENZA

In fase di conversione, è stato introdotto **l'obbligo per le stazioni appaltanti di dare evidenza dell'avvio delle procedure negoziate de quibus tramite pubblicazione di un avviso nei rispettivi siti internet istituzionali.**

Si tratta di una modifica fortemente voluta da ANCE al fine di garantire **maggiore concorrenza e rotazione degli inviti**, sebbene, comunque, si tratti di procedure, quelle negoziate, che per definizione sono a concorrenza limitata, non essendo consentito a tutti gli operatori qualificati di poter partecipare.

Tale modifica consente se non altro una **maggiore apertura del mercato**, permettendo alle imprese, tra le altre cose, di presentare offerta in **raggruppamento temporaneo**.

Possibilità, questa, espressamente chiarita con le previsioni dell'art. **2 bis** – vedi dopo - introdotto in fase di conversione.

I CRITERI DI AGGIUDICAZIONE

- Le stazioni appaltanti, nel rispetto dei principi di trasparenza, di non discriminazione e di parità di trattamento, procedono, a loro scelta, all'aggiudicazione dei relativi appalti, **sulla base del criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa ovvero del prezzo più basso;**
- nel caso di aggiudicazione con il criterio del prezzo più basso, si applica **l'esclusione automatica dalla gara delle offerte anomale**, qualora il numero delle offerte ammesse **sia pari o superiore a cinque.**

LE PROCEDURE «DEROGATORIE» PER IL «SOPRA-SOGLIA»:

1) LA FINALITÀ

*Al fine di **incentivare gli investimenti pubblici** nel settore delle infrastrutture e dei servizi pubblici, nonché al fine di far fronte alle **ricadute economiche negative** a seguito delle misure di contenimento e dell'emergenza sanitaria globale del **COVID-19***

2) LA NATURA «A TEMPO» DELLE DEROGHE

*A condizione che la determina a contrarre o altro atto di avvio del procedimento equivalente sia adottato entro **il 31 dicembre 2021 (termine fissato inizialmente, dal decreto, al 31 luglio 2021)**.*

N. B. Ai fini dell'applicazione di tali misure, non sarà dirimente il momento della indizione della gara, bensì un atto amministrativo di tipo programmatico, con efficacia interna, rilevante solo ai fini del procedimento formativo della volontà del committente pubblico e **soltanto “prodromico” alla successiva adozione**, da parte della PA, **del bando, dell'avviso o della lettera di invito**, che rendono conoscibile al mercato la determinazione della volontà pubblica di addivenire alla stipula di un contratto. **Ciò significa, pertanto, che, rispetto al termine massimo indicato, (31 dicembre 2021), in realtà, il regime derogatorio beneficerà di fatto di un notevole “CD EFFETTO TRASCINAMENTO”.**

LE PROCEDURE «DEROGATORIE» PER IL «SOTTO-SOGLIA»:

3) LA RESPONSABILITÀ ERARIALE

In tutti i casi, salve le ipotesi in cui la procedura sia sospesa per effetto di provvedimenti dell'autorità giudiziaria, l'aggiudicazione o l'individuazione definitiva del contraente avviene entro il termine di **6 mesi** dalla data di adozione dell'atto di avvio del procedimento.

Il mancato rispetto di tale termine, nonché la mancata tempestiva stipulazione del contratto o anche il tardivo avvio dell'esecuzione, **possono essere valutati ai fini della responsabilità erariale del RUP**; se invece il ritardo è imputabile all'operatore, **ciò costituisce causa di esclusione dalla procedura o di risoluzione del contratto per inadempimento, dichiarata, senza indugio, dalla stazione appaltante e operante di diritto.**

Come cambiano gli affidamenti «sopra-soglia»? (Articolo 2)

➤ **COMMA 2: OPERE “ORDINARIE”**

Le stazioni appaltanti, salvo quanto previsto al comma 3, **procedono all'affidamento mediante:**

- a) **procedura aperta o ristretta**
- b) o, **previa motivazione dei presupposti di legge**, mediante **competitiva con negoziazione** (in tale caso, solo gli operatori invitati possono presentare un'offerta in seguito alla valutazione delle informazioni fornite - *rectius* i requisiti minimi - l'offerta costituisce la base per la successiva negoziazione. Per limitare il numero di operatori da invitare, la stazione appaltante può utilizzare il meccanismo della cd “forcella”; in tal caso, il numero minimo degli invitati non può essere inferiore a 3).
- c) In fase di conversione, accanto a tali procedure, è stata aggiunta la possibilità di ricorrere al **dialogo competitivo** di cui all'art. 64 del Codice.

In tutti i casi, si prevedono i **termini ridotti**, previsti dal Codice **in caso d'urgenza**.

Come cambiano gli affidamenti «sopra-soglia»? (Articolo 2)

➤ **COMMA 3: OPERE «EMERGENZIALI»**

- Per l'affidamento dei contratti pubblici di **importo pari o superiore alle soglie di rilevanza comunitaria**, viene consentito alle stazioni appaltanti di utilizzare **la procedura negoziata senza bando, con invito a 5 operatori**, ***“nella misura strettamente necessaria quando, per ragioni di estrema urgenza derivanti dagli effetti negativi della crisi causata dalla pandemia da COVID-19 o dal periodo di sospensione delle attività determinato dalle misure di contenimento adottate per fronteggiare la crisi, i termini, anche abbreviati, previsti dalle procedure ordinarie non possono essere rispettati”***.
- Tale procedura, a seguito delle modifiche introdotte in fase di conversione, come auspicato da ANCE, può essere utilizzata solo **previa pubblicazione dell'avviso di indizione della gara o di altro atto equivalente, nel rispetto di un criterio di rotazione**.

➤ **Cosa Cambia rispetto a negoziata ex art. 63 del Codice?**

Per ricorrere alla procedura negoziata senza bando, ai sensi dell'art. 63 del Codice, debbano sussistere – con conseguente onere di accertamento specifico e di motivazione – «**ragioni di estrema urgenza derivanti da eventi imprevedibili**» e, in secondo luogo, richiede ancora che l'utilizzazione del relativo regime derogatorio avvenga “**nella misura strettamente necessaria**”.

Quindi, i presupposti per l'utilizzo di tale procedura che condizionano l'utilizzazione della procedura negoziata senza bando per gli appalti COVID, sembrano essere i medesimi richiesti in via generale dall'art. 63 del Codice.

Ciò, in quanto il collegamento causale dell'affidamento alla pandemia da COVID-19 non costituisce una ragione di urgenza ed una valutazione di stretta necessità *ope legis*, senza prevedere la verifica della sussistenza dei detti presupposti per ciascun appalto affidato durante la pandemia da COVID-19.

Come cambiano gli affidamenti «sopra-soglia»? (Articolo 2)

➤ **COMMA 3 E 4: I POTERI «DEROGATORI»**

In tali casi, le stazioni appaltanti, per l'**affidamento** della progettazione e dei lavori e per l'**esecuzione** dei relativi contratti, **operano**, per quanto non disciplinato dall'articolo in commento, **in deroga** ad ogni disposizione di legge **diversa da quella penale, fatto salvo il rispetto del**

1. codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione (**d.lgs. 159/11**)
2. nonché dai **vincoli inderogabili derivanti da EU**, ivi inclusi quelli derivanti dalle **direttive 2014/24/UE e 2014/25/UE**,
3. **dei principi** di cui agli articoli 30 (principi generali), 34 (CAM) e 42 (conflitto di interesse) del Codice e
4. delle disposizioni in materia di **subappalto**.

Come cambiano gli affidamenti «sopra-soglia»? (Articolo 2)

➤ **COMMA 4: I SETTORI STRATEGICI «IN DEROGA»**

- Il regime derogatorio viene generalizzato, a seguito delle modifiche intervenute in sede di conversione, per i settori dell'**edilizia scolastica, universitaria, sanitaria, giudiziaria e penitenziaria**, delle infrastrutture per attività di ricerca scientifica e per la sicurezza pubblica, dei trasporti e delle infrastrutture stradali, ferroviarie, portuali, aeroportuali, lacuali e idriche, ivi compresi gli interventi inseriti nei **contratti di programma ANAS-Mit 2016- 2020 e RFI-Mit 2017 – 2021** e relativi aggiornamenti, nonché per gli interventi funzionali alla realizzazione del **Piano nazionale integrato per l'energia e il clima (PNIEC)**, e per i contratti relativi o collegati ad essi (**comma 4**).
- Sempre in fase di conversione, è stato previsto che tali procedure si applicano agli interventi per la **messa a norma o in sicurezza degli edifici pubblici destinati ad attività istituzionali**, al fine di sostenere le imprese ed i professionisti del comparto edile, anche operanti nell'edilizia specializzata sui beni vincolati dal punto di vista culturale o paesaggistico, nonché di recuperare e valorizzare il patrimonio esistente.

Valutazione ANCE

Gli ampi poteri derogatori connessi al “Modello Genova” - cui la norma è ispirata – sono positivi per “la fase a monte”, mentre sono assolutamente **negativi ove applicato alla fase di gara**. Peraltro la definizione delle opere da “emergenza COVID” è talmente ampia che può ricomprendere qualunque intervento infrastrutturale.

Parimenti, non è assolutamente condivisibile, la lunga esemplificazione contenuta nell’articolato in commento –peraltro, ampliata in fase di conversione - **che consente di applicare tali procedure a tutti gli interventi (verosimilmente anche sotto soglia)** relativi a settori valutati «strategici».

Il risultato è che, per un numero indefinito di opere, viene istituzionalizzata una procedura “a concorrenza ridotta” per non dire “esigua”, con il rischio di effetti fortemente lesivi della concorrenza e della trasparenza. **Anche per queste opere, peraltro, il regime derogatorio beneficerà di fatto di un notevole “cd effetto trascinamento” rispetto alla data del 31 dicembre 2021 (vedi sub art. 1).**

La chiusura della concorrenza e del mercato è oltremodo accentuata dalla presenza delle **opere commissariate ex art. 9 del decreto**, che, a loro volta, vanno in deroga agli obblighi di gara.

Va evidenziato che, in fase di conversione, è stato quantomeno introdotto l'**obbligo per le stazioni appaltanti di dare evidenza dell'avvio delle** procedure *de quibus* tramite pubblicazione dell’avviso di indizione della gara o di altro atto equivalente.

I dubbi applicativi: LE DEROGHE EFFETTIVE

*Le stazioni appaltanti operano, infatti, in deroga ad ogni disposizione di legge diversa da quella penale, fatto salvo, tra le altre cose, il rispetto del codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione (d.lgs. 159/11), nonché dai **vincoli inderogabili derivanti da EU, ivi inclusi quelli derivanti dalle direttive 2014/24/UE e 2014/25/UE***

Ora, le disposizioni relative al procedimento di affidamento che, seppur, in alcuni casi, contengono certamente appesantimenti, nei loro caratteri essenziali rispecchiano il contenuto normativo previsto dalle stesse direttive.

Tale previsione potrebbe quindi avere un impatto molto limitato, perlomeno per quel che riguarda la **fase del procedimento** sulla quale il decreto “Semplificazioni” maggiormente tenta di incidere per accelerare, e, cioè, quella dell'affidamento dei contratti.

I dubbi applicativi: IL SUBAPPALTO

Nel definire i limiti dei poteri derogatori concessi alle stazioni appaltanti, ai fini degli affidamenti “sopra-soglia”, vengono fatte salve, tra le altre cose, le disposizioni in materia di **SUBAPPALTO**.

Sul punto, non è chiaro se tale richiamo si riferisca alla **disciplina comunitaria o a quella nazionale**, già oggetto di procedura di infrazione (n. 2018/2273) della Commissione Europea, e più volte censurata dalla Corte di Giustizia dell’Unione Europea.

- **Art. 2-bis – Raggruppamenti temporanei di imprese**

Articolo introdotto in fase di conversione che toglie ogni dubbio in merito alla possibilità per gli operatori economici di **partecipare in forma di RTI** alle **procedure “derogatorie”** previste dal provvedimento in commento, sia per quanto riguarda gli affidamenti **“sotto soglia”** (art. 1), sia per quelli **“sopra-soglia”** (art. 2).

Tale modifica garantisce una maggiore apertura del mercato poiché consente alle imprese di presentare offerta, non solo come operatori singoli, ma anche sotto forma di raggruppamento temporaneo, aumentando così le chance di partecipazione alle procedure “derogatorie” previste agli artt. 1 e 2, per gli affidamenti di importo, rispettivamente, sotto e sopra la soglia di rilevanza comunitaria.

Art. 4 - Conclusione dei contratti pubblici e ricorsi giurisdizionali

Introdotte modifiche al Codice dei Contratti pubblici (D.lgs. 50/2016) e al Codice del processo amministrativo (D.lgs. 104/2010), nell'ottica di **accelerare la sottoscrizione dei contratti, una volta aggiudicata la gara**, anche in caso di ricorso giurisdizionale.

- **La stipula del contratto deve** (e non può, come precedentemente previsto) **avvenire entro 60 giorni** da quando l'aggiudicazione è divenuta efficace;
 - a) il differimento di tale deve essere **motivato** con specifico riferimento all'interesse della stazione appaltante e a quello nazionale alla sollecita esecuzione del contratto e **viene valutato ai fini della responsabilità erariale** e disciplinare del dirigente preposto.
 - b) A tal fine, **non costituisce giustificazione adeguata la pendenza di un ricorso giurisdizionale**, nel cui ambito non sia stata disposta o inibita la stipulazione del contratti (fermo restando il termine dilatorio (cd «*stand still*») per la stipula del contratto e quello processuale in caso di ricorso con domanda cautelare).
- In caso di ricorso avverso le procedure di cui agli articoli 1 (procedure derogatorie «sotto-soglia») e art. 2, comma 2 (**opere «emergenziali»**), si applicano delle disposizioni concernenti le infrastrutture strategiche, che «limitano» fortemente la possibilità di concessione di misure cautelari (maggiore onere motivazionale) nonché prevedono limiti alla caducazione del contratto in seguito alla accertata illegittimità della aggiudicazione

- Introdotte **MISURE “A REGIME”** di accelerazione del giudizio amministrativo in tema di contratti pubblici (art. 120 del Codice del processo amministrativo):
 - a) In caso di impugnazione di provvedimenti concernenti le procedure di affidamento di pubblici lavori, servizi e forniture, il giudizio viene **di norma definito, in esito all'udienza cautelare, ove ne ricorrano i presupposti, e, solo in mancanza**, con sentenza in forma semplificata ad una udienza fissata d'ufficio e da tenersi entro quarantacinque giorni dalla scadenza del termine per la costituzione delle parti diverse dal ricorrente.
 - b) A seguito alle modifiche intervenute in fase di conversione, la **definizione immediata del giudizio nell'udienza cautelare** viene consentita a condizione che le parti richiedano congiuntamente di limitare la decisione all'esame di un'unica questione, nonché in ogni altro caso compatibilmente con le esigenze di difesa di tutte le parti in relazione alla complessità della causa.
 - c) Ridotto a 15 (da 30) il termine entro cui il giudice deposita la sentenza con la quale definisce il giudizio, che decorrere dall'udienza di discussione; solo quando la stesura della motivazione è particolarmente complessa, il giudice pubblica il dispositivo nel suddetto termine, indicando anche le domande eventualmente accolte e le misure per darvi attuazione, e poi deposita la sentenza entro trenta giorni dall'udienza.

Ricostruzione pubblica Post-Terremoto centro Italia 2016

Art. 11 – Accelerazione e semplificazione della ricostruzione pubblica nelle aree colpite da eventi sismici

Viene attribuito al Commissario straordinario per la ricostruzione post sisma 2016 il compito di individuare, con propria ordinanza, gli interventi e le opere urgenti e di particolare criticità, anche relativi alla ricostruzione dei centri storici dei comuni maggiormente colpiti, per i quali i poteri di ordinanza (ex articolo 2, comma 2, del decreto-legge n. 189 del 2016) **sono esercitabili in deroga a ogni disposizione di legge diversa da quella penale**, fatto salvo il rispetto delle disposizioni del codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, di cui al decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, nonché dei vincoli inderogabili derivanti dall'appartenenza all'Unione europea, ivi inclusi quelli derivanti dalle direttive 2014/24/UE e 2014/25/UE.

(Art. 2, comma 2, D.L. n. 189/2016 prevede che detto commissario, per l'esercizio delle sue funzioni, provvede anche a mezzo di ordinanze, nel rispetto della Costituzione, dei principi generali dell'ordinamento giuridico e delle norme dell'ordinamento europeo).

Una volta predisposto, l'elenco degli interventi e delle opere è comunicato al Presidente del Consiglio dei Ministri, che può impartire direttive.

Art. 11 – Accelerazione e semplificazione della ricostruzione pubblica nelle aree colpite da eventi sismici

- ✓ La norma, infine, precisa che i lavori di competenza delle diocesi e degli enti ecclesiastici civilmente riconosciuti, **di importo non superiore alla soglia comunitaria per singolo lavoro**, seguono le procedure previste per la **ricostruzione privata** sia per l'affidamento della progettazione che dei lavori.

- ✓ In ogni caso, tali disposizione - decreto recanti semplificazioni e agevolazioni procedurali o maggiori poteri commissariali, anche se relative alla scelta del contraente o all'aggiudicazione di pubblici lavori, servizi e forniture, nonché alle procedure concernenti le valutazioni ambientali o ai procedimenti amministrativi di qualunque tipo - **trovano applicazione, senza pregiudizio dei poteri e delle deroghe già previsti dalla legislazione vigente, alle gestioni commissariali, in corso alla data di entrata in vigore del presente decreto**, finalizzate alla ricostruzione e al sostegno delle aree colpite da eventi sismici verificatisi sul territorio nazionale.

Art. 11-bis – Modifiche al decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, recante interventi urgenti in favore delle popolazioni colpite dal sisma del 24 agosto 2016

In fase di conversione, sono state introdotte **modifiche all'art. 14 del decreto 189/2016** – convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229 - recante «*le procedure per la ricostruzione pubblica post-sisma Centro-Italia del 2016*».

Per quanto di interesse, il comma 3 bis dell'articolo in commento consente, per gli interventi funzionali alla realizzazione dei piani finalizzati al **recupero degli immobili di proprietà pubblica**, ripristinabili con miglioramento sismico entro il 31 dicembre 2018, per essere destinati alla soddisfazione delle esigenze abitative delle popolazioni dei territori interessati dagli eventi sismici, l'utilizzo della **procedura negoziata** di cui all'articolo 63, comma 1, del Codice 50/2016.

Procedura, questa, applicabile, ai sensi del successivo comma 3-bis.1, anche agli interventi che il Commissario straordinario per la ricostruzione post-terremoto ha ritenuto rivestire **un'importanza essenziale ai fini della ricostruzione nei territori colpiti dal sisma**, sempre se di importo contenuto **entro i limiti della soglia di rilevanza europea** di cui all'articolo 35 del Codice.

Ora, in tali casi, il comma 3 bis prevedeva che l'invito, contenente l'indicazione dei criteri di aggiudicazione dell'appalto, doveva essere rivolto agli operatori, sulla base del progetto definitivo.

In fase di conversione, è stato soppresso il riferimento al progetto definitivo. Ciò, sembrerebbe consentire ai soggetti attuatori di mettere in gara, in tali casi, il livello progettuale ritenuto più opportuno, in base alle specificità dell'intervento.

**GRAZIE A TUTTI
PER L'ATTENZIONE!**